



COMUNE DI BUCCINO (SA)

Ufficio Tecnico – tel. e fax 0828 – 751224w

ORDINANZA N. 7

DEL 19 MAR. 2020

Oggetto: Misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio contagio da COVID-19 – Sanificazione attività commerciali e opifici Zona Industriale di Buccino

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- in data 22/02/2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove indicazioni e chiarimenti in merito all'epidemia da COVID-19;
- con Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, e relativi decreti attuativi, sono state adottate misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
- il Presidente della Regione Campania, in ragione della diffusività del virus e rilevando condizioni di estrema necessità ed urgenza, ha adottato diverse ordinanze per emanare misure a carattere preventivo e precauzionale volte al contenimento del rischio di contagio della popolazione;
- il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha diramato la direttiva n. 1/2020 contenente le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui al DL. 6/2020;
- l'evolversi della diffusione dell'epidemia da COVID-19 sta determinando emergenza di sanità pubblica anche nella Regione Campania dove sono stati accertati alcuni casi positivi.

Considerato che

è opportuno programmare ed attuare le più idonee ed efficaci strategie per una equilibrata e razionale gestione finalizzata al contenimento del rischio di contagio, tenendo conto non solo degli aspetti strettamente medici ed epidemiologici, ma anche degli evidenti riflessi di natura psicologica e sociale che si riverberano sulla collettività rappresentata dal Sindaco ;

- si tratta di un virus nuovo, ancora poco conosciuto per il quale non sono standardizzate tutte le procedure di profilassi, tra cui, in particolare, il relativo vaccino;
- a fronte della attuale situazione di assenza di esperienza consolidata in relazione al COVID-19, si impone, in virtù del principio generale di precauzione di derivazione comunitaria, una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica prima e a prescindere dal fatto che il rischio sfoci in un concreto pericolo.

Ritenuto pertanto necessario adottare misure precauzionali che consentano azioni utili alla riduzione del rischio, laddove appare più probabile il contatto per maggiori concentrazioni numeriche di persone e in considerazione della percezione dei cittadini rispetto alla situazione in corso e allo scopo di restituire serenità alla vita quotidiana, offrendo una particolare tutela soprattutto alle categorie a rischio.

Tenuto conto della necessità di adottare misure efficaci, economiche ed efficienti in relazione alle circostanze del caso concreto.

Effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, anche alla luce delle risultanze del tavolo di monitoraggio di cui in premessa.

Visto l'art. 50 T.U.E.L.

ORDINA

1. ai titolari e gestori dei pubblici esercizi di somministrazione; esercizi di media e grande distribuzione; attività commerciali in sede fissa, uffici pubblici e privati se aperti al pubblico; attività artigianali, alimentari e non e comunque di ogni altro luogo, a qualsiasi titolo adibito ad assembramento di persone:

- effettuare, entro 3 giorni dalla presente ordinanza, interventi di pulizia straordinaria e sanificazione delle superfici e degli ambienti con i prodotti chimici di cui al punto 6 del decalogo pubblicato dall'Istituto Superiore della Sanità nel febbraio 2020;
- esporre all'esterno del locale in modo visibile all'utenza e agli organi preposti al controllo idonea attestazione dell'avvenuto intervento di disinfezione oppure certificazione della ditta incaricata;
- assicurare, all'esito dell'avvenuta attività straordinaria di disinfezione, un'attività di pulizia ordinaria conforme alle direttive ministeriali, garantendo una frequente aerazione dei locali almeno due volte ogni settimana;
- posizionare appositi dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani;
- esporre in modo visibile il citato decalogo dell'Istituto Superiore della Sanità.

2. alle attività produttive della Zona Industriale di Buccino

- assicurare idonee misure di prevenzione a tutela dei dipendenti e dell'utenza, effettuando la pulizia e la sanificazione degli ambienti almeno due volte ogni settimana;
- esporre in modo visibile all'utenza idonea certificazione dell'avvenuto intervento di sanificazione;
- esporre in modo visibile il citato decalogo dell'Istituto Superiore della Sanità.

DISPONE

i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 con pagamento in misura ridotta di euro 50,00 di cui all'art. 7bis comma 1bis del T.U.E.L. 267/2000.

RACCOMANDA

1. a tutti gli abitanti il rispetto delle buone prassi declinate dal Ministero della Salute nel citato decalogo;
2. Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Buccino e sul sito web istituzionale.

Il Servizio Polizia Locale è incaricato di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

La presente ordinanza viene altresì trasmessa al Comando di polizia Municipale del Comune di Buccino ed alla Stazione Carabinieri del Comune di Buccino.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



Il Sindaco
Dott. Nicola Parisi